

Brescia, lì 12.04.2019

## **Imposta di bollo: arrivati i calcoli automatici riconciliazione da effettuare**

Con la presente si comunica che l'Agenzia ha reso disponibile il servizio telematico per il conteggio dell'imposta di bollo sulle fatture emesse, da pagare entro il 23 Aprile 2019, si ritiene superfluo ogni commento in merito a tale termine.

Operativamente:

- 1.** i clienti di cui lo Studio **NON gestisce la contabilità**: dovranno chiedere alla propria casa software il collegamento che gli metta a disposizione il servizio e tramite quello effettuare il conteggio, predisporre l'F24 e procedere al pagamento
- 2.** i clienti di cui lo Studio **gestisce la contabilità**: verrà inviato l'F24 e si procederà al pagamento con le consuete modalità.  
Presupposto per un conteggio corretto è che siano inserite a sistema "tutte" le fatture del primo trimestre (anche quelle dei contribuenti trimestrali)

### **Nota Bene**

per entrambi è importante riconciliare il risultato del calcolo dato dal numero delle fatture obbligate ad avere l'imposta di bollo moltiplicato per Euro 2

e

l'effettivo ammontare calcolato

**verificando che la marca da bollo sia presente nel file XML  
di tutte le fatture emesse obbligate ad averlo**

In particolare il controllo si chiede ai soggetti di cui al punto 2.

L'eventuale differenza riscontrata dalla riconciliazione di cui al punto precedente dovrà essere comunicata allo Studio prima del 17 Aprile.

Segue link alla News 6.2019 in cui si individuavano le fatture con obbligo di apposizione di marca da bollo:

<http://www.studiobegni.it/uploaded/RYmaGTcQLQ207-01.pdf>

Di seguito articolo sul tema:

### **Tutto pronto per il pagamento dell'imposta di bollo sulle e-fatture**

Disponibile il servizio telematico per il versamento e i nuovi codici tributo

Con l'implementazione del portale "Fatture e Corrispettivi" che contiene, ora, una sezione appositamente dedicata allo scopo e con l'istituzione, ad opera della risoluzione n. [42/2019](#), dei codici tributo per il versamento tramite i modelli "F24" o "F24 Enti pubblici", è possibile procedere al pagamento dell'**imposta di bollo** dovuta sulla base delle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio nel primo trimestre del 2019 (in scadenza il prossimo 23 aprile).

Al servizio, disponibile *nell'area riservata* del soggetto passivo IVA, si può accedere tramite la sezione "Home Consultazione", nella quale è presente la voce di menù "Pagamento imposta di bollo". Il sistema consente la visualizzazione dei **dettagli dell'imposta** dovuta in relazione al trimestre di riferimento, per ciascuna delle partite IVA che sono associate al soggetto, in qualità di cedente, e pone in evidenza il numero di documenti emessi (consegnati o messi a disposizione nel trimestre di riferimento) e il totale dell'imposta calcolata come somma dei valori indicati nelle singole fatture.

Va sottolineato, peraltro, come sia consentita la **modifica** del numero di documenti, rispetto a quello proposto dal servizio. In tal caso il sistema procederà al calcolo dell'importo sulla base dell'ammontare dichiarato dall'utente, moltiplicato per l'imposta dovuta per ciascun documento (2 euro). Si tratta di un'importante funzionalità, che sembrerebbe poter consentire di ovviare all'eventuale mancata valorizzazione del campo "Dati Bollo" nei file fattura.

Definito l'importo sarà possibile procedere al pagamento che potrà avvenire in 2 modalità:

#### **1 nel caso di accesso diretto all'Area Riservata:**

Il portale proporrà una mascherina contenente la partita IVA e il codice fiscale del soggetto passivo, l'anno e il trimestre di riferimento, il numero di documenti emessi e il totale dell'imposta riportata sui documenti, ma, anche, il numero dei **documenti dichiarati** e l'imposta di bollo calcolata sulla base degli stessi. Il soggetto passivo potrà scegliere se procedere al pagamento mediante addebito su conto corrente bancario o tramite "F24" o "F24EP".

Nel primo caso sarà necessario inserire l'IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente. Sarà, quindi, possibile inoltrare il pagamento (accedendo a una schermata riepilogativa) e confermare lo stesso, cliccando sull'**apposito pulsante**.

Dopo che il sistema avrà effettuato i controlli sulla correttezza formale dell'IBAN, al soggetto passivo sarà consegnata una prima **ricevuta** a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l'avvenuto pagamento o l'esito negativo dello stesso.

#### **2 negli altri casi**

In alternativa all'addebito sul conto corrente, è possibile procedere al versamento a mezzo modello "F24" o "F24EP", stampando il modello precompilato predisposto dal sistema.

*Codici distinti in relazione al periodo di competenza*

Nella giornata di ieri, con risoluzione n. 42/2019 sono stati istituiti i **codici tributo** che consentono il pagamento dell'imposta di bollo *ex art. 6* del DM 17 giugno 2014, distinti in relazione al periodo di competenza ("2521" per il primo trimestre, "2522" per il secondo, "2523" per il terzo e "2524" per il quarto).

Nel modello "F24" i suddetti codici sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme riportate nella colonna "Importi a debito versati", con indicazione dell'anno cui il versamento si riferisce nel campo "anno di riferimento". Quanto al modello "F24 Enti pubblici", dovrà essere indicato il valore "F", nel campo "sezione" e l'anno cui si riferisce il versamento nel campo "riferimento B".

Va segnalato, inoltre, che nel documento di prassi sono stati anche definiti i codici utilizzabili per il versamento di **eventuali sanzioni** ("2525") e interessi ("2526").

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato, infine, che il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018 (in scadenza il prossimo **30 aprile**), dovrà essere effettuato, tramite modello F24, con i codici tributo tuttora validi per il versamento dell'imposta relativa ai documenti informatici ("2501" o "2502" per le relative sanzioni).

*articolo tratto dalla rivista Eutekne – 11 aprile 2019*

**Studio Dott. Begni & Associati**